

**STATUTO DELLA "ATLETICA SANTAMONICA - ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

TITOLO I

Denominazione – sede-Durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Misano Adriatico, via

G. VIUENEVVE un 'Associazione sportiva dilettantistica denominata : "Atletica Santamonica Associazione Sportiva Dilettantistica", in seguito per brevità detta Associazione.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della FIDAL e di ogni altra Federazione sportiva nazionale o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intenderà affiliarsi.

Articolo 2

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria a norma dell'art 24.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

Articolo 3

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ,dall'elettività delle

Handwritten signature: N. B. Santamonica

Handwritten signatures: Amilinda Santamonica, Anna Santamonica, Pover Santamonica



cariche associative...

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. In particolare lo scopo dell'Associazione è di operare nella realtà locale con la finalità dello sviluppo e della diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, del podismo e degli sport multidisciplinari che lo comprendono (DUATHLON, TRIATHLON, ecc...), compresa l'attività didattica.

La disciplina dell'atletica leggera è intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina stessa.

L'Associazione, al fine dello svolgimento della suddetta attività sportiva istituirà tutti i servizi ritenuti necessari, ed in particolare si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'Atletica Leggera;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della predetta disciplina ;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- i) allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- j) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- k) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- l) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
- m) promuovere tutte quelle manifestazioni sportive che contribuiscono alla promozione turistica della città in cui l'Associazione ha la sede;
- n) associarsi ad altre associazioni o società sportive dilettantistiche anche a carattere locale;
- o) edificare e/o ristrutturare impianti sportivi anche in collaborazione con altre associazioni o società sportive, Enti di promozione sportiva

10/12
Paolino. Sultis
SPB

Paolino Sultis
Paolino Sultis
Paolino Sultis

e/o Enti Locali, Federazioni Sportive, accettando i finanziamenti previsti.

p) Lo sviluppo e la diffusione di attività sportive tra le persone disabili, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, con particolare riferimento alla promozione ed all'attività didattica. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare campionati, manifestazioni sportive e ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione dell'attività. L'Associazione si prefigge, quindi:

- di indirizzare alle attività sportive tutti quei disabili che riconoscono lo sport come idonea terapia;
- di destare l'interesse sul problema della riabilitazione e dell'inserimento attivo degli atleti nella vita sociale;
- di mantenere rapporti con le altre Associazioni Sportive affinché lo sport praticato dai disabili non venga considerato sport minore;
- di partecipare ad iniziative od attività di altri organismi simili, giudicate utili ai suddetti fini, anche unendosi ad essi con legami federativi, sia a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- di esercitare tutte quelle attività di interesse comune o collaterali per il raggiungimento degli scopi sociali ed, in ogni caso, quelle attività necessarie per l'assistenza, l'integrazione ed il miglioramento della vita e delle condizioni sociali dei portatori di handicap.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad accettare le norme del presente Statuto e quelle della Federazione Sportiva alla quale l'Associazione intende affiliarsi ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto :

Handwritten signature: Paolo...

Handwritten signature: Paolo...

Handwritten signature: Paolo...



a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti ;

c) i soci maggiorenni hanno il diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo ;

d) I diritti di cui al punto c) verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono inoltre tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) al pagamento del contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione in caso di morte.

I soci che non rispettano le norme statutarie e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci possono essere oggetto

di sanzioni disciplinari che nell'ordine sono:

- ammonizione,
- diffida,
- sospensione,
- radiazione.

Articolo 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- e) per "radiazione" come previsto dallo statuto della Associazione da comunicarsi al socio per iscritto;

La radiazione deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

sodalizio

Articolo 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'Assemblea dovrà essere convocata entro due mesi dalla richiesta e dovrà deliberare sul ricorso con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Milano
Reuben Dubois
SPOA
Cubichini
Fondazione
Fondo
Fondo



Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 01 ottobre al 30 settembre di ogni anno.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblee

Articolo 13

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità dello Statuto vincolano i Soci assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione potrebbe altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Articolo 15

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, secondo il principio del voto singolo. E' ammesso il voto per delega. La delega potrà essere conferita ad altri associati esclusi i membri del Consiglio Direttivo. Ciascun Associato non potrà ricevere più di tre deleghe per Assemblea.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà

Paulino Dutore

Antonio Pretori
Anna Maria Pretori
Primo Pretori

più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Handwritten signatures:
- Top right: *Antonio...*
- Middle right: *Federazione...*
- Bottom right: *Bruma...*
- Far left: *Proibito...*
- Middle left: *Primo...*



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza delle loro cariche salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

Articolo 19

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può

provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Vice presidente e segretario/tesoriere

Articolo 21

Il Vice Presidente collabora a tutta l'attività del Presidente ed assume incarichi specifici qualora venga a ciò da questi delegato. Lo sostituisce in caso di sua assenza.

Il Segretario/Tesoriere sovrintende a tutti i servizi dell'Associazione e cura i rapporti con altri Enti od Associazioni; prepara tutto il lavoro che

Handwritten signatures and notes:
- Top right: "Koukou-delta" with a signature.
- Middle right: "Lorenzo" with a signature.
- Bottom right: "C. M. M.", "Lorenzo", "P. M. M." with signatures.

deve essere svolto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente: cura la diffusione del materiale edito dalla Associazione tra i soci; predispone i lavori all'Assemblea dei Soci. Allo stesso è demandato il compito di tesoreria e di tenere costantemente aggiornato il registro dei soci.

Incompatibilità

Articolo 22

Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve compensi o onorari dall'Associazione per l'attività svolta all'interno della medesima

Rendiconto

Articolo 23

Il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, deve essere redatto con le osservanze delle Leggi vigenti in materia di società sportive dilettantistiche, secondo un principio di competenza.

Sarà distinto in:

a- situazione patrimoniale;

b-conto economico o rendiconto di gestione. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Sarà presentato alla approvazione, accompagnato dalla relazione finanziaria del Presidente, ogni anno all'Assemblea dei Soci che dovrà esser convocata entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio sociale

Poiché l'Associazione, non ha fini di lucro, non potranno esservi nei bilanci utili da ripartire, ma soltanto degli eventuali avanzi o disavanzi

di gestione che saranno portati al nuovo esercizio ad incremento o decremento del Fondo Comune.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

Il bilancio, almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data dell'assemblea per l'approvazione, dovrà essere affisso presso la sede sociale per la libera verifica da parte degli interessati.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo sarà devoluto, per fini esclusivamente sportivi e secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, ad altra associazione

Handwritten signatures and notes:
- Top right: "Renditorici" with a large flourish.
- Middle right: "Renditorici" with a signature.
- Bottom right: "Renditorici" with a signature.



che persegua finalità sportive e salvo diversa destinazione imposta per legge. La devoluzione del patrimonio deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti favorevoli dei soci presenti.

Norma finale

Articolo 25

Per disciplinare quanto non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia previste dal Codice Civile ed in particolare a quelle contenute nel libro I° ed in subordine a quelle contenute nel libro V°, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni o enti di promozione sportiva alle quali la Associazione è affiliata.

Clausola compromissoria

Articolo 26

Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta agli Organi statutari dell'Associazione. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitro irrituale. Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del CONI di Rimini.